

Deliberazione N. 355AssessorePresidente Roberto FICO

SPL	SSL	STL
204	04	02

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 09/07/2026

PROCESSO VERBALE

Oggetto:

Accordo integrativo tra la Regione Campania, Federfarma Campania e Assofarm Campania ai sensi dell'ACN 6 marzo 2025 per l'attuazione delle attività di Farmacia dei Servizi

1)	Presidente	Roberto	FICO	<u>Presidente</u>
2)	Vicepresidente	Mario	CASILLO	<u></u>
3)	Assessore	Fulvio	BONAVITACOLA	<u></u>
4)	Assessore	Vincenzo	CUOMO	<u></u>
5)	Assessore	Onofrio Giustino Angelo	CUTAIA	<u></u>
6)	Assessore	Vincenzo	MARAIO	<u></u>
7)	Assessore	Andrea	MORNIROLI	<u></u>
8)	Assessore	Claudia	PECORARO	<u></u>
9)	Assessore	Angelica	SAGGESE	<u></u>
10)	Assessore	Maria Carmela	SERLUCA	<u></u>
11)	Assessore	Fiorella	ZABATTA	<u></u>
	Segretario	Mauro	FERRARA	<u></u>

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 ha disciplinato i servizi erogabili dalle farmacie convenzionate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, configurando la farmacia quale presidio sanitario territoriale di prossimità;
- b. l'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto la sperimentazione di nuovi servizi erogabili dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- c. il DPCM 12 gennaio 2017 ha definito e aggiornato i Livelli Essenziali di Assistenza, ricomprendendo nell'area della prevenzione collettiva e sanità pubblica le attività vaccinali e i programmi organizzati di screening oncologico;
- d. il decreto del Ministro della Salute 23 maggio 2022, n. 77 ha definito i modelli e gli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale, rafforzando la sanità di prossimità e l'integrazione tra territorio, strutture ospedaliere e reti assistenziali;
- e. l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private convenzionate, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 marzo 2025, ha disciplinato, tra l'altro, i servizi erogabili dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale rinviando agli accordi integrativi regionali la definizione delle modalità attuative e remunerative;
- f. l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199:
 - f.1 al comma 351, ha disposto l'integrazione stabile nel Servizio Sanitario Nazionale dei servizi resi dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo n. 153/2009;
 - f.2 al comma 352, ha previsto, a decorrere dall'anno 2026, una quota vincolata pari a 50 milioni di euro annui nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard, il cui riparto è effettuato con il provvedimento statale di determinazione del fabbisogno sanitario nazionale;
 - f.3 al comma 353, ha stabilito che la remunerazione dei servizi sia definita nell'ambito degli accordi integrativi regionali, nei limiti delle risorse disponibili;
 - f.4 al comma 354, ha previsto obblighi di rendicontazione delle attività svolte nell'ambito della Farmacia dei Servizi, al fine di consentire il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse e dei volumi di attività erogati;

RILEVATO che

- a. il decreto del Ministro della Salute 12 marzo 2019, recante il "Nuovo Sistema di Garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria", introduce, tra gli indicatori oggetto di monitoraggio, le vaccinazioni e i programmi di screening oncologico;
- b. il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale vigente definisce gli obiettivi di copertura vaccinale, le strategie per il loro raggiungimento e i target di popolazione per età, categoria, condizione di rischio o esposizione professionale;
- c. il Piano Oncologico Nazionale 2023-2027 individua obiettivi e linee strategiche per il rafforzamento della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce;

PRESO ATTO, dall'istruttoria dei competenti uffici regionali, che

- a. la rete delle farmacie convenzionate costituisce un presidio sanitario di prossimità capillarmente diffuso sul territorio regionale, rappresentando uno dei principali punti di accesso ai servizi sanitari per i cittadini;
- b. le attività vaccinali a carico del Servizio Sanitario Regionale devono essere rivolte esclusivamente ai soggetti rientranti nei target LEA previsti dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, dal Calendario vaccinale nazionale, dalle circolari del Ministero della Salute e dagli atti regionali di recepimento e attuazione, mentre le vaccinazioni

- richieste da soggetti non rientranti nei predetti target restano, ove erogabili ai sensi della normativa vigente, a carico del cittadino;
- c. le attività di supporto agli screening oncologici organizzati devono essere rivolte esclusivamente alla popolazione target prevista dai LEA e dalla programmazione regionale per lo screening mammografico, della cervice uterina e del colon-retto;
 - d. le prestazioni sanitarie ad indirizzo cardiologico, in particolare ECG, Holter cardiaco e Holter pressorio, concorrono al rafforzamento dell'assistenza territoriale di prossimità e all'attuazione dei PDTA regionali e aziendali;
 - e. tali prestazioni assumono particolare rilievo nei territori caratterizzati da maggiore distanza dai poli di offerta specialistica, contribuendo a ridurre le diseguaglianze territoriali di accesso ai servizi sanitari;
 - f. nelle more dell'adozione del provvedimento statale di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno di riferimento, ai fini dell'effettiva attribuzione delle risorse destinate alla Farmacia dei Servizi, ai sensi del comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si rende necessario definire un fabbisogno programmatico regionale ai fini dell'avvio delle relative attività;
 - g. il riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2025, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni, costituisce parametro tecnico di riferimento per la determinazione della quota di accesso regionale;
 - h. tale riparto individua per la Regione Campania una quota di accesso pari al 9,30 per cento, parametro che, applicato alla quota nazionale di cui al citato comma 352 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, consente di determinare per l'annualità 2026 un limite programmatico regionale pari a euro 4.650.000,00;
 - i. gli uffici della Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale hanno elaborato uno schema di Accordo integrativo regionale, condiviso con Federfarma Campania e Assofarm Campania, per disciplinare, nell'ambito della Farmacia dei Servizi, le modalità di adesione, erogazione, registrazione, rendicontazione e remunerazione delle attività rese dalle farmacie pubbliche e private convenzionate della Regione Campania, con riferimento alle seguenti linee di intervento: prevenzione vaccinale, screening anti-HCV, supporto ai programmi organizzati di screening oncologico mammografico, cervicale e colon-retto, prestazioni di telecardiologia;

RITENUTO di dover

- a. individuare la rete delle farmacie convenzionate quale presidio sanitario di prossimità idoneo a concorrere al rafforzamento delle attività di prevenzione primaria e secondaria, con particolare riferimento alla prevenzione vaccinale, al supporto ai programmi organizzati di screening oncologico della mammella, della cervice uterina e del colon-retto, nonché all'erogazione di prestazioni sanitarie ad indirizzo cardiologico;
- b. approvare lo schema di Accordo integrativo regionale da sottoscrivere con Federfarma Campania e Assofarm Campania per l'attuazione delle attività di Farmacia dei Servizi, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
- c. determinare il tetto programmatico previsionale per l'annualità 2026 in euro 4.650.000,00, a valere sulla quota di accesso regionale al fabbisogno sanitario nazionale consolidata 2025, nelle more del provvedimento statale di riparto delle risorse destinate alla Farmacia dei Servizi;
- d. prendere atto che le risorse destinate alla Farmacia dei Servizi costituiscono risorse vincolate alla realizzazione delle attività previste dalla normativa nazionale e dall'Accordo Collettivo Nazionale vigente, da utilizzare esclusivamente per l'erogazione, da parte delle farmacie convenzionate aderenti, dei servizi rientranti nel perimetro della Farmacia dei Servizi, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate e nel rispetto della programmazione regionale;

- e. demandare alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la definizione del riparto delle risorse, dei plafond programmatori, dei criteri di assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali, dei volumi programmatori, delle modalità operative, dei flussi informativi, delle procedure di registrazione, rendicontazione e controllo, nel rispetto delle risorse destinate alla Farmacia dei Servizi e delle disposizioni dell'Accordo integrativo regionale;
- f. stabilire che le attività di Farmacia dei Servizi avranno avvio a decorrere dal 1° settembre 2026 e che, ai fini della partecipazione, tutte le farmacie interessate, incluse quelle già aderenti alla precedente fase sperimentale, sono tenute a presentare nuova domanda di adesione secondo le modalità definite dagli atti attuativi regionali;

VISTI

- il decreto legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii;
- il decreto del Ministro della Salute 16 dicembre 2010;
- il decreto del Ministro della Salute 8 luglio 2011;
- il decreto del Ministro della Salute 12 marzo 2019 recante il Nuovo Sistema di Garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria;
- la legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- la DGRC n. 720 del 12 dicembre 2024;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. di **INDIVIDUARE** la rete delle farmacie convenzionate quale presidio sanitario di prossimità idoneo a concorrere al rafforzamento delle attività di prevenzione primaria e secondaria, con particolare riferimento alla prevenzione vaccinale, al supporto ai programmi organizzati di screening oncologico della mammella, della cervice uterina e del colon-retto, nonché all'erogazione di prestazioni sanitarie ad indirizzo cardiologico;
2. di **APPROVARE** lo schema di Accordo integrativo regionale da sottoscrivere con Federfarma Campania e Assofarm Campania per l'attuazione delle attività di Farmacia dei Servizi, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di **DETERMINARE** il tetto programmatico previsionale per l'annualità 2026 in euro 4.650.000,00, a valere sulla quota di accesso regionale al fabbisogno sanitario nazionale consolidata 2025, nelle more del provvedimento statale di riparto delle risorse destinate alla Farmacia dei Servizi;
4. di **PRENDERE ATTO** che le risorse destinate alla Farmacia dei Servizi costituiscono risorse vincolate alla realizzazione delle attività previste dalla normativa nazionale e dall'Accordo Collettivo Nazionale vigente, da utilizzare esclusivamente per l'erogazione, da parte delle farmacie convenzionate aderenti, dei servizi rientranti nel perimetro della Farmacia dei Servizi, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate e nel rispetto della programmazione regionale;
5. di **DEMANDARE** alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la definizione del riparto delle risorse, dei plafond programmatori, dei criteri di assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali, dei volumi programmatori, delle modalità operative, dei flussi informativi, delle procedure di registrazione, rendicontazione e controllo, nel rispetto delle risorse destinate alla Farmacia dei Servizi e delle disposizioni dell'Accordo integrativo regionale;
6. di **STABILIRE** che le attività di Farmacia dei Servizi avranno avvio a decorrere dal 1° settembre 2026 e che, ai fini della partecipazione, tutte le farmacie interessate, incluse

quelle già aderenti alla precedente fase sperimentale, sono tenute a presentare nuova domanda di adesione secondo le modalità definite dagli atti attuativi regionali;

7. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento, al Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, anche per la notifica alle AA.SS.LL., a So.Re.Sa. S.p.A., a Federfarma Campania, ad Assofarm Campania, nonché al BURC per la pubblicazione ed alla sezione “Amministrazione Trasparente – Casa di Vetro” del sito istituzionale della Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	355	del	09/07/2026	SPL 204	SSL 04	STL 02
------------------	-----	-----	------------	------------	-----------	-----------

OGGETTO:

Accordo integrativo tra la Regione Campania, Federfarma Campania e Assofarm Campania ai sensi dell'ACN 6 marzo 2025 per l'attuazione delle attività di Farmacia dei Servizi

QUADRO A	CODICE	NOME E COGNOME	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Presidente Roberto FICO</i>	<i>07/07/2026</i>
DIREZIONE GENERALE	<i>204.00.00</i>	<i>Reggente Ugo TRAMA</i>	<i>07/07/2026</i>
SETTORE / UOS PARTICOLARE	<i>204.04.00</i>	<i>Ugo TRAMA</i>	<i>07/07/2026</i>

ADOZIONE	<i>09/07/2026</i>	
VISTO SEGRETERIA DI GIUNTA	<i>09/07/2026</i>	<i>Mauro FERRARA</i>
ESECUTIVITA' (FIRMA DEL PRESIDENTE)	<i>09/07/2026</i>	<i>Roberto FICO</i>
INVIO AGLI UFFICI IN DATA	<i>09/07/2026</i>	

1010000 UFFICIO DI GABINETTO
2040000 DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

SPL = Direzione Generale

SSL = Settore

STL = UOS